



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - P.S. DI GUARDO-QUASIMODO-CATANIA
Prot. 0006180 del 03/09/2020
(Uscita)

Regolamento d'Istituto **Approvato con del Consiglio di Istituto n° 2/54 del 02/09/2020.**

Premessa **Una Scuola per l'alunno**

La scuola come "... centro di promozione culturale, sociale, civile ..." ha il compito prioritario di educare al rispetto di sé e degli altri, di favorire l'esperienza costruttiva della legalità e l'esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini.

In virtù di ciò l'I.C.S. "Padre Santo Di Guardo-Quasimodo" programma e condivide con gli studenti, le famiglie, le altre componenti e istituzioni del territorio un percorso educativo volto alla crescita umana e civile dei giovani, promuovendo la cultura dell'osservanza delle regole, e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Occorre quindi che vi sia un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e personale scolastico con cui ognuno assume impegni e responsabilità, condivide regole e percorsi di crescita degli studenti e preveda sanzioni adeguate a rispondere anche ad atti ritenuti gravi consumati all'interno della scuola.

Affinché vengano definiti i rapporti all'interno della comunità scolastica e, quindi, i diritti e i doveri di coloro che ne sono protagonisti, sono fissati nei seguenti articoli del Regolamento d'Istituto alcune norme di convivenza, che favoriranno l'esperienza costruttiva della legalità e l'esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini.

Il primo giorno di scuola gli studenti delle classi prime primarie e secondaria di I grado, i loro genitori e il Dirigente scolastico firmano il Patto Educativo di Corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l'Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.

Nell'ambito delle prime due settimane di attività didattica, specialmente nelle sezioni con alunni di nuovo inserimento e nelle classi prime, ciascun consiglio di intersezione, di interclasse e di classe mette in atto le iniziative più idonee per le attività di accoglienza degli studenti, per la presentazione e la condivisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto, oltre che dell'esperienza e delle consuetudini affermatesi nella nostra scuola, del complesso delle principali fonti normative (DLgs 297/94, DPR 275/99, Contratti del personale della scuola, L.53/03 e decreti attuativi, DLgs 196/03, DLgs 81/08) che regolano la governance dell'istituzione scolastica.

All'atto dell'assunzione in servizio nell'istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.



Articolo 1 – Diritti degli alunni e delle alunne

1. Gli alunni e le alunne hanno diritto:
 - a) a una formazione qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità culturale e religiosa di ciascuno e le inclinazioni personali;
 - b) di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - c) alla partecipazione attiva e responsabile;
 - d) all'esercizio della democrazia anche attraverso assemblee di classe ed elezioni annuali dei rappresentanti degli alunni e delle alunne, per avanzare proposte ed affrontare problemi di interesse generale, insieme al Dirigente scolastico e ai rappresentanti dei docenti;
 - e) ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
 - f) alla scelta delle attività formative integrative offerte dalla scuola;
 - g) ad un ambiente salubre, sicuro e adeguato ai bisogni.

Articolo 2 – Doveri degli alunni e delle alunne

1. Gli alunni e le alunne sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni e alunne.
2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto sanzionati con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni e le alunne.
3. Gli alunni e le alunne hanno il dovere di:
 - a) Prendere coscienza del percorso predisposto dalla scuola;
 - b) Assumere un atteggiamento attivo e positivo nei confronti delle proposte scolastiche e formative, aiutando a creare un clima di collaborazione;
 - c) Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica;
 - d) Indossare capi di abbigliamento rispettosi del decoro della persona e della dignità del luogo;
 - e) Rispettare l'orario di inizio delle lezioni;
 - f) Presentare la giustificazione in caso di assenza o di ritardo;
 - g) Comunicare e far firmare ai propri genitori gli avvisi;
 - h) Essere provvisti del materiale necessario per partecipare alle attività scolastiche;
 - i) Custodire e usare in modo corretto gli strumenti forniti dalla scuola;
 - j) Usare un linguaggio consono all'ambiente educativo;
 - k) Evitare di provocare danni alle cose, alle persone e ai locali della scuola;
 - l) Non introdurre dispositivi telefonici, elettronici o audiovisivi e, se richiesti dagli insegnanti, usarli solo seguendo quanto previsto dal regolamento BYOD della scuola (la violazione di questa disposizione comporterà quanto previsto dal regolamento);



- m) Considerare la scuola come principale impegno e valorizzarne la funzione formativa svolgendo attività extrascolastiche compatibili con lo studio;
- n) Rispettare se stessi, gli altri e l'ambiente;
- o) Ascoltare il personale scolastico;
- p) Collaborare alla soluzione dei problemi ascoltando insegnanti e compagni e realizzando un dialogo proficuo;
- q) Conoscere e rispettare il regolamento di istituto;
- r) Garantire a se stessi e ai compagni il diritto allo studio;
- s) Impegnarsi nello studio e nello svolgimento delle attività formative, usando le strategie attuate dalla scuola, svolgendo con costanza le attività predisposte dagli insegnanti, annotando con regolarità le attività e i compiti assegnati, pianificando il proprio studio, assumendosi le proprie responsabilità, considerando l'errore un'occasione di miglioramento;
- t) Rispettare le indicazioni previste dalla normativa vigente mettendo in atto tutte quelle azioni e assumendo tutti quegli atteggiamenti che non mettano in pericolo se stessi e/o gli altri (a titolo esemplificativo: scrupoloso rispetto dell'orario di ingresso e di uscita; rispetto delle norme igieniche e sanitarie e del distanziamento sociale; assenza di sintomi influenzali e di temperatura uguale o maggiore a 37,5°; utilizzo dei dispositivi di protezione individuale);
- u) Rispettare in maniera rigorosa le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica.

Articolo 3 – Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

1. Il bullismo è un abuso di potere da parte di un singolo o di un gruppo attivato in modo reiterato e organizzato contro chi è incapace di difendersi attraverso forme differenti fisiche, verbali o relazionali. Gli atti di bullismo sono considerati violenze inaccettabili contro la persona e vengono sanzionati severamente, anche nel caso in cui vengano attuati in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico. Anche chi incoraggia la condotta aggressiva del bullo pur senza prenderne parte attiva o assiste "passivamente" ad atti di bullismo e li copre con atteggiamento omertoso è punito con sanzioni disciplinari.
2. Il cyberbullismo è il termine che indica l'impiego sistematico e pianificato di strumenti informatici per minacciare e/o diffamare le vittime. La gravità del cyberbullismo sta nel fatto che in pochissimo tempo e in uno spazio senza limiti le vittime vedono oltraggiata la propria reputazione subendo gravi danni morali e psicologici. Gli atti di cyberbullismo sono considerati violenze inaccettabili contro la persona e vengono sanzionati severamente, anche nel caso in cui vengano attuati in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico. Anche chi incoraggia la condotta aggressiva del cyberbullo senza prenderne parte attiva o assiste "passivamente" ad atti di cyberbullismo e li copre con atteggiamento omertoso è punito con sanzioni disciplinari.
3. Gli alunni e le alunne devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri in tutte le circostanze dentro e fuori la scuola. In particolare, quando sono connessi alla rete, devono porre attenzione alle comunicazioni che inviano per via telematica (email, sms, mms, messaggi nei socialnetwork, ecc.). Gli alunni e le alunne devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e dei danni fisici, psicologici e morali che si possono creare nella vittima, e devono essere altrettanto consapevoli del ruolo negativo di chi incoraggia gli atti di bullismo/cyberbullismo anche senza prenderne parte attiva e/o fa da



- spettatore a tali atti mostrando atteggiamento omertoso o indifferente. Pertanto, chi assiste ad atti di bullismo/cyberbullismo o ne viene a conoscenza è fermamente tenuto a comunicarlo tempestivamente a un docente o comunque a un adulto.
4. Agli alunni e alle alunne non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere dentro e fuori la scuola fare uso di telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
 5. È severamente proibito durante attività didattiche all'interno di tutti i locali della scuola e anche all'esterno acquisire mediante telefonini cellulari, o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno della scuola o durante attività didattiche all'esterno è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
 6. I genitori e i tutori legali sono tenuti a prestare attenzione al comportamento dei propri figli e a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali atteggiamenti che portino a sospettare il ruolo sia di bullo sia di vittima da parte dei figli. Devono altresì partecipare alle eventuali azioni di formazione e informazione messe in atto dalla scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. I genitori e i tutori legali sono tenuti a prendere atto del presente Regolamento d'Istituto.
 7. Il Dirigente Scolastico individua un docente referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, ai sensi della legge 71/2017, e prevede all'interno del PTOF azioni di formazione in materia di prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA, agli alunni e alle alunne e ai genitori e tutori legali.
 8. Il referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo ha il compito di:
 - a. proporre e coordinare iniziative di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni che coinvolgano gli studenti, le famiglie e il personale scolastico;
 - b. proporre integrazioni e/o aggiornamenti al Regolamento d'Istituto;
 - c. elaborare l'E-Safety-Policy d'Istituto;
 - d. organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti.
 9. Il Collegio dei docenti approva promuove proposte educative e didattiche ai fini della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
 10. Il Consiglio di classe ha il compito di adottare e pianificare strategie di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Inoltre favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.
 11. Il docente pianifica all'interno della sua programmazione didattica delle azioni educative trasversali atte a prevenire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e vigila direttamente sul comportamento degli alunni, informando tempestivamente il referente della scuola e il Dirigente Scolastico qualora notasse manifestazioni di tali fenomeni, concordando con loro eventuali provvedimenti per arginarli.
 12. La politica scolastica di anti bullismo/anti cyberbullismo rappresenta la dichiarazione di intenti che la scuola mette in atto ai fini del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, privilegiando la linea della prevenzione di tali fenomeni tramite azioni di formazione/informazione rivolte a tutto il personale della scuola, agli studenti e alle famiglie.



Articolo 4 – Provvedimenti disciplinari

1. La disciplina, intesa come permanente rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, è affidata alle responsabilità del Dirigente scolastico, degli insegnanti e dei collaboratori scolastici e ha, quale obiettivo finale, lo sviluppo dell'autocontrollo negli alunni e nelle alunne.
2. I provvedimenti disciplinari, come meglio definiti nel regolamento di disciplina allegato al presente regolamento, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Articolo 5 - Ingresso a scuola

1. L'orario di ingresso per gli alunni e le alunne è quello stabilito per ogni anno scolastico dagli organi collegiali.
2. L'ingresso degli alunni e delle alunne a scuola è annunciato dal suono della campana.
3. Gli alunni e le alunne della scuola di scuola dell'infanzia sono accompagnati all'interno dell'area comune da un genitore o dal tutore o da persona delegata con apposita delega depositata agli atti della scuola e consegnati al collaboratore scolastico o all'insegnante di sezione che provvederà a condurlo nella sezione di appartenenza. Per tutto il periodo di emergenza COVID-19, l'accompagnatore dovrà indossare la mascherina durante tutta la permanenza nella struttura. I genitori (o i tutori o le persone delegate) non possono accedere nelle aule ed entro l'orario stabilito d'ingresso e di uscita devono consegnare o prelevare i loro figli. I genitori (o i tutori o le persone delegate) che arrivano in ritardo oltre l'orario di ingresso previsto non potranno essere ammessi per ragioni organizzative.
4. Gli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria di I grado, ordinatamente raggruppati nello spazio riservato a ciascuna classe e mantenendo il distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente, saranno prelevati dai docenti in servizio durante la 1ª ora di lezione e accompagnati nelle aule.
5. È fatto divieto di accedere o di poter permanere nei locali scolastici agli alunni e alle alunne che presentano condizioni di pericolo (temperatura di oltre i 37,5°, sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, ecc) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
6. L'ingresso nei locali scolastici di alunni e alunne già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Articolo 6 – Ritardi

1. L'ingresso degli alunni ritardatari è consentito solo per gravi e comprovati.
2. Gli alunni e le alunne in ritardo rispetto all'orario di entrata dovranno essere muniti di giustificazione o si presenteranno accompagnati dai genitori.
3. In caso di ritardi imprevisti, gli alunni e le alunne privi di giustificazione saranno comunque ammessi in classe, con tempi d'accesso stabiliti a discrezione del Dirigente scolastico o del docente delegato.
4. I ritardi ripetuti o quelli non suffragati da giustificazioni accettabili saranno sanzionati come previsto dal Regolamento di disciplina e segnalati ai servizi sociali in quanto si prefigura la frequenza irregolare.



Articolo 7 – Uscite anticipate

1. Le uscite anticipate saranno consentite solo in casi di estrema necessità. Gli alunni e le alunne saranno affidati esclusivamente ai genitori o ai tutori o a persona delegata con apposita delega depositata agli atti della scuola. Non saranno concessi, di norma, permessi inferiori alla mezz'ora.
2. In occasione di scioperi o di assemblee sindacali del personale, l'ingresso posticipato, l'uscita anticipata o l'eventuale sospensione del servizio saranno resi noti alle famiglie tramite comunicazione scritta, almeno tre giorni prima della sospensione prevista. Detta comunicazione dovrà riportare la firma autografa dei genitori (o di chi ne fa le veci). In caso contrario, gli alunni e le alunne non saranno congedati in anticipo rispetto all'orario normale.
3. Nel caso in cui un alunno o un'alunna si trovi all'interno dei locali scolastici e presenti una temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi di infezione respiratoria quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) tosse, si procederà in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico: l'alunno o l'alunna sarà immediatamente isolato e dotato di mascherina chirurgica, saranno avvertiti i genitori o i tutori e si provvederà al suo ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio. I genitori o i tutori dovranno raccordarsi con il pediatra di libera scelta o con il medico di medicina generale e occorrerà seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.

Articolo 8 – Uscite didattiche e visite d'istruzione

In occasione di uscite didattiche e visite d'istruzione, che comportino uscite all'esterno dei locali scolastici, gli alunni e le alunne dovranno essere muniti di autorizzazione da parte dei genitori o dei tutori o di chi ne fa le veci.

Articolo 9 – Uscite dalla classe per recarsi ai servizi igienici

Nessun alunno e nessuna alunna potrà recarsi ai servizi igienici durante la prima, l'ultima ora o l'intervallo, tranne che in casi di effettiva necessità.

Articolo 10 – Intervallo

1. L'intervallo, la cui durata è stabilita dagli organi collegiali in 15 minuti per la scuola primaria e 10 minuti per la scuola secondaria di I grado, è inteso come momento educativo e di socialità.
2. L'intervallo si svolge nelle aule o negli spazi scolastici sotto la costante vigilanza degli insegnanti.

Articolo 11 – Uscita al termine delle lezioni

1. Al termine delle lezioni tutti gli ambienti scolastici devono essere lasciati in ordine.
2. L'uscita degli alunni e delle alunne avverrà per piani con orari sfalsati di 5-10 minuti, sotto la vigilanza degli insegnanti dell'ultima ora, in ordine fino all'atrio o ai punti di raccolta per la consegna ai genitori, dove la classe potrà essere sciolta.



3. Gli alunni e le alunne i cui genitori o tutori legali avranno consegnato il modello di uscita autonoma, secondo quanto previsto dal DL 148/2017, potranno lasciare la scuola autonomamente una volta sciolta la classe.

Articolo 12 – Esoneri

1. Gli alunni e le alunne che per motivi di salute non possano seguire le lezioni di Scienze Motorie e Sportive per un periodo temporaneo o per l'intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore o dal tutore e la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista.
2. L'esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l'alunno non è esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.

Articolo 13 - Giustificazione delle assenze

1. La frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori devono giustificare sempre le assenze dei propri figli, personalmente o per iscritto.
2. Se i docenti rilevano che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre adeguatamente giustificati sono tenuti a contattare i genitori e, in caso di persistenza della situazione, ad avvisare la Funzione strumentale addetta e il Dirigente scolastico. La persistenza di frequenze irregolari saranno segnalate ai servizi sociali.
3. Gli alunni e le alunne, al rientro dopo un periodo d'assenza, saranno ammessi se accompagnati dai genitori o di chi ne fa le veci o esibendo la relativa giustificazione, sottoscritta con firma autografa e corrispondente a quella depositata presso la Segreteria della Scuola, ove prevista.
4. La decima assenza (come pure la quindicesima, la ventesima, ecc...) dovrà essere giustificata personalmente dai genitori o da chi ne fa le veci.
5. Le malattie, che abbiano causato assenze di oltre dieci giorni consecutivi, dovranno essere documentate con certificato medico, rilasciato dal medico privato o dal medico scolastico o dall'Ufficiale Sanitario.
6. In caso di malattie infettive è necessario un apposito certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione.

Articolo 14 – Sicurezza degli alunni e delle alunne

1. La sicurezza fisica degli alunni e delle alunne è la priorità assoluta.
2. Il personale docente deve vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché sia previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare deve:
 - a. rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
 - b. controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti;
 - c. stare fisicamente vicino agli alunni e alunne, pur nel rispetto del distanziamento previsto dalla norma, perché la vigilanza sia effettiva;
 - d. applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella didattica/uscita;
 - e. programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;



- f. valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
 - g. porre attenzione alla disposizione degli arredi e all' idoneità degli attrezzi;
 - h. porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
 - i. in particolare nella scuola dell'infanzia, evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti e l'uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura;
 - j. richiedere agli studenti e alle studentesse l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.
3. Il docente responsabile della sezione/classe non può uscire dall'aula, se non per giustificati motivi, e deve affidare la sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico o ad un eventuale collega disponibile.
 4. Durante le lezioni nessun alunno o alunna può essere allontanato dall'aula; solo in situazioni di emergenza l'insegnante, sotto la propria responsabilità, può consentire rapide uscite all'interno dell'edificio scolastico o nel cortile. A nessun alunno o alunna è concesso uscire dalla scuola dopo l'accesso o prima del termine delle lezioni, se non regolarmente accompagnato.
 5. I collaboratori scolastici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza devono:
 - a. svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni e delle alunne in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
 - b. tenere chiuse e controllate le uscite;
 - c. controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni;
 - d. controllare la stabilità degli arredi;
 - e. tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
 - f. custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni e alunne;
 - g. pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
 - h. tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato;
 - i. non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.

Articolo 15 – Igiene e salute: prevenzione e sicurezza

1. Tutto il personale scolastico deve sentirsi coinvolto nel garantire le migliori condizioni strutturali, materiali ed operative atte a prevenire infortuni e a tutelare la salute propria e degli alunni e delle alunne.
2. Gli strumenti potenzialmente pericolosi, ma utili a fini didattici, devono essere usati solo sotto la sorveglianza dei docenti che sono responsabili dell'attività.
3. La prevenzione dal contagio da malattie infettive richiede attenzione da parte delle famiglie sulla condizione di salute dei propri figli prima di consegnarli a scuola.

Articolo 16 – Pediculosi

1. La maggior parte dei problemi che derivano dalla pediculosi del capo, è determinata dall'allarme sociale ad essa correlato più che dall'azione del parassita in quanto tale. Infatti, il pidocchio del capo non trasmette malattie e l'unico sintomo che può determinare è il prurito, dovuto ad una reazione locale alla saliva dell'insetto. La letteratura è concorde nell'affermare che gli effetti negativi per la salute umana derivano non dalla presenza



dell'insetto, ma dal modo in cui tale infestazione vien percepita dal singolo individuo e dalla società. È importante sottolineare che:

- a) non esistono collegamenti tra la pediculosi e la pulizia del luogo ove si vive o l'igiene personale;
 - b) non esistono terapie preventive ed è assolutamente inefficace e potenzialmente nocivo l'utilizzo di prodotti utilizzati per la terapia a scopo preventivo;
 - c) di assoluta inefficacia sono la chiusura e la disinfestazione della scuola.
2. È impossibile prevenire completamente le infestazioni da pidocchio del capo poiché non esiste una soluzione definitiva e non esistono interventi di Sanità Pubblica che possano debellarla. I bambini e le bambine (particolarmente tra i 3 e i 12 anni) hanno frequenti contatti diretti (testa – testa). L'unica corretta misura di prevenzione è costituita dall'identificazione precoce dei casi, attuata mediante il controllo. Tra le normali cure che vengono rivolte al bambino (pulizia personale, vestiario, cibo ecc.) va incluso anche il controllo settimanale dei capelli per identificare eventuali lendini o parassiti. Se il genitore sospetta l'infestazione dovrà consultare il pediatra di libera scelta o il medico curante per la conferma della diagnosi e per la prescrizione del trattamento.

Articolo 17 – Adempimenti in caso di infortuni di alunni e alunne

1. Se un alunno o un'alunna subisce un infortunio di lieve entità, si deve ricorrere ad opportuni medicinali contenuti nell'apposita cassetta di primo soccorso di cui ogni plesso è dotato. In caso di perdite di sangue, è necessario utilizzare sempre i guanti usa e getta, far pulire sanitari e pavimenti con disinfettante. Il docente è tenuto, comunque, ad avvisare i genitori dell'accaduto e verificare che non vi siano complicazioni successive.
2. Se l'infortunio comporta l'esigenza del Pronto Soccorso, la scuola avvisa i genitori dell'alunno e, contestualmente, richiede l'invio di un'autoambulanza.
3. Il docente, in caso di infortuni, è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico e a presentare una relazione dettagliata sull'accaduto in modo da attivare l'assicurazione.
4. I genitori o i tutori legali consegneranno alla scuola, non oltre cinque giorni dall'accaduto, la documentazione medico-ospedaliera relativa all'infortunio.

Articolo 18 – Somministrazione di farmaci

1. I genitori o i tutori legali comunicano ai docenti eventuali problematiche di allergia o di eventuali altri problemi particolari relativi alle condizioni psico-fisiche degli alunni, in modo da poter intervenire adeguatamente in caso di necessità.
2. Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso.
3. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni e delle alunne l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti:
 - a. dichiarazione del medico curante che l'assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria;
 - b. richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.



4. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.
5. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312).

Articolo 19 - Corresponsabilità dei genitori

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia i genitori sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità e si impegnano a rispettare quanto sottoscritto.
3. I genitori inoltre esprimono il proprio consenso (ai sensi del DLgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") affinché il proprio figlio partecipi ai progetti di screening proposti dalla scuola. I dati rilevati saranno trattati con procedure idonee a tutelare la riservatezza.
4. Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo, di cyberbullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori o i tutori legali, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.
5. Per il periodo di emergenza COVID-19 i genitori devono attenersi alle indicazioni previste dalla normativa vigente mettendo in atto tutte quelle azioni e assumendo tutti quegli atteggiamenti che non mettano in pericolo se stessi e/o gli altri. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. scrupoloso rispetto dell'orario di ingresso e di uscita;
 - b. ingresso nell'edificio scolastico solo in presenza di effettive esigenze documentate o previo appuntamento;
 - c. rispetto delle norme igieniche e sanitarie e del distanziamento sociale;
 - d. assenza di sintomi influenzali e di temperatura superiore a 37,5°;
 - e. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Articolo 20 – Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori, qualora si presentasse la richiesta da parte di almeno un terzo degli aventi diritto o dei rappresentanti di classe, saranno svolte in tempi e modalità da concordare con il Dirigente scolastico, secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (DLgs 297/94).

Articolo 21 – Incontri scuola-famiglia

1. Gli incontri individuali e collegiali scuola-famiglia saranno regolati annualmente secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e comunicato ai genitori tramite apposita circolare presente nel registro elettronico e nel sito della scuola.



2. I genitori, o chi ne fa le veci, impossibilitati a partecipare agli incontri individuali o agli incontri collegiali negli orari e nelle date previste potranno richiedere incontri individuali per interloquire con i docenti per notizie riguardanti i propri figli.
3. In presenza di violazioni al Regolamento di disciplina o di carenze disciplinari o di problematiche evidenziate dal Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe o dal coordinatore o dal Dirigente scolastico, i genitori o chi ne fa le veci saranno convocati tramite apposita comunicazione.

Articolo 22 – Accesso dei genitori ai locali scolastici

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno, a meno che gli stessi non siano stati preventivamente autorizzati.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.
4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti i minori che accedano ai locali scolastici devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale dell'Istituto.

Articolo 23 – Ingresso con mezzi propri nelle pertinenze dell'istituto

1. Al fine di evitare ingorghi o incidenti, durante l'orario di entrata o di uscita, al personale e agli utenti non sarà consentito, l'ingresso con la propria autovettura o i propri mezzi a due ruote nei cortili o nelle pertinenze dei plessi scolastici.
2. La sosta all'interno dei cortili o delle pertinenze della scuola nelle apposite aree è consentita esclusivamente al personale in servizio nella scuola.

Articolo 24 – Compiti di vigilanza e sorveglianza dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici investiti di compiti di igiene e sorveglianza a fini preventivi ed educativi:
 - a. garantiranno la costante igiene dei servizi e di tutti gli ambienti scolastici;
 - b. vigileranno sulle classi durante il cambio degli insegnanti e durante la loro eventuale assenza;
 - c. controlleranno l'uscita degli alunni e delle alunne per l'uso dei servizi igienici;
 - d. si occuperanno in modo speciale degli alunni e delle alunne affidati, in casi di particolare necessità, alla loro sorveglianza;
 - e. si adopereranno affinché personale estraneo alla scuola non circoli senza autorizzazione.
2. In conseguenza di quanto detto, i collaboratori dovranno garantire presenza costante nei vari reparti.



Articolo 25 - Compiti di vigilanza e sorveglianza del personale docente

1. Il personale docente vigilerà costantemente sul comportamento degli alunni e delle alunne all'interno delle classi, della palestra, dei laboratoriali, delle aule tematiche durante lo spostamento da un'aula all'altra, durante l'ingresso e l'uscita, durante l'intervallo delle lezioni in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.
2. I comportamenti in violazione al regolamento di disciplina saranno immediatamente segnalati per avviare le sanzioni previste dal regolamento stesso.

Articolo 26 – Uso dei locali scolastici e delle attrezzature in dotazione della scuola

1. L'accesso alla palestra e ai campi esterni, alla biblioteca e a qualunque aula speciale, come a tutte le attrezzature in dotazione alla Scuola, e il loro conseguente uso, saranno consentiti a tutte le classi dell'Istituto.
2. I turni e gli orari saranno regolamentati in rapporto a esplicite esigenze di programmazione espresse dai docenti, col solo vincolo delle responsabilità in caso di danni arrecati.

Articolo 27 – Biblioteca, aula Nati per Leggere e blog di letture

1. Possono accedere alle Biblioteche scolastiche e all'aula Nati per Leggere gli alunni e le alunne, il personale scolastico e i genitori, osservando il regolamento e l'orario stabilito.
2. Gli alunni e le alunne, il personale scolastico e i genitori che ricevono libri in prestito saranno responsabili della loro diligente conservazione.
3. Chiunque smarrirà o danneggerà opere ricevute in prestito o in comodato d'uso sarà tenuto a risarcire il danno arrecato.
4. Gli alunni e le alunne possono consegnare in formato digitale la propria recensione ai libri presi in prestito per essere inserita nel blog di letture dell'istituto.

Articolo 28 – Libri in Comodato d'uso

1. I genitori o tutori legali degli alunni e delle alunne frequentanti la scuola secondaria di I grado possono fare richiesta dei libri in comodato d'uso acquistati dalla scuola secondo le modalità e i termini comunicati annualmente con apposita circolare.
2. I genitori o tutori legali che ricevono i libri in comodato d'uso devono rispettare quanto previsto dal regolamento dei libri in comodato d'uso allegato al presente regolamento.

Articolo 29 - Strumenti informatici in Comodato d'uso

1. I genitori o tutori legali degli alunni e delle alunne frequentanti la scuola primaria o la scuola secondaria di I grado possono fare richiesta degli strumenti informatici in comodato d'uso acquistati dalla scuola secondo le modalità e i termini comunicati annualmente con apposita circolare.
2. I genitori o tutori legali che ricevono gli strumenti informatici in comodato d'uso devono rispettare quanto previsto dal regolamento dei libri in comodato d'uso allegato al presente regolamento.



Articolo 30 - Uso della palestra e dei campi esterni

1. Le palestre e i campi esterni saranno utilizzati regolarmente nelle ore curricolari e nelle ore di attività sportiva.
2. In ore non coincidenti con l'attività didattica curricolare o extracurricolare, la palestra e i campi esterni potranno essere assegnati alle società sportive locali che ne faranno richiesta, nel rispetto dei principi sanciti dal Consiglio Scolastico Provinciale e dal Comune di Catania secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 31 – Prove di evacuazione, informazione e formazione sulla sicurezza

1. Tutto il personale dell'Istituto e gli alunni e alunne di ogni classe saranno informati o formati sulla sicurezza e addestrati nel corso dell'anno scolastico, a più riprese, per affrontare eventuali calamità naturali o incendi.
2. Ciascuno si atterrà alle istruzioni ricevute o assimilate attraverso gli incontri specifici, le circolari diramate dal Dirigente scolastico, le prove e le simulazioni nel rispetto di un preciso e dettagliato piano di evacuazione.

Articolo 32 – Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni e saranno tenuti al rispetto del regolamento di istituto e delle norme igienico-sanitarie. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

Articolo 33 – Divieto di fumo

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - "Tutela della salute nelle scuole", co. 1, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Al co. 2 viene vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il divieto di fumo nei locali di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo "Padre Santo Di Guardo-Quasimodo" e in tutte le pertinenze dell'Istituto.
2. Tutti coloro (studenti, studentesse docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 co. 20 della L. 448/2001, dall'art. 189 della L. 311/04, dall'art. 10 della L. 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo precise modalità che verranno comunicate ai contravventori.



3. Per gli alunni e le alunne sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori o a chi ne fa le veci l'infrazione della norma e la sanzione amministrativa.

Articolo 34 – Uso del telefono

1. L'uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti.
2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti e alle studentesse solo per comunicazioni urgenti ed eventuali stati di malessere da comunicare alla famiglia.
3. L'utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e delle alunne e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti.
4. L'uso del telefono cellulare da parte degli alunni e delle alunne durante le attività curricolari ed extracurricolari non è consentito ad eccezione di quanto previsto dal regolamento BYOD, allegato al presente regolamento.

Articolo 35 – Contributo scolastico

1. Annualmente il Consiglio di Istituto può deliberare una quota in denaro quale contributo volontario per l'assicurazione integrativa per gli alunni, l'acquisto di materiale igienico, l'attuazione di progetti didattici rivolti agli alunni e l'acquisto di materiali necessari alla loro attuazione.
2. Sono vietate raccolte in denaro contante che abbiano carattere di obbligatorietà.

Articolo 36 – Rapporti con gli Enti locali

1. La Scuola si impegna a mantenere contatti regolari con gli Enti Locali.
2. In particolare la scuola si impegna a mantenere costanti e regolari contatti con l'Amministrazione comunale per le richieste di manutenzione straordinaria.

Articolo 37 - Incontri degli Organi collegiali

1. I Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto saranno convocati, di norma con comunicazione scritta, con preavviso di 5 giorni.
2. Gli incontri collegiali potranno essere svolti in modalità a distanza tramite piattaforma dedicata che consenta il tracciamento dei presenti e seguendo quanto previsto dal regolamento specifico.

Articolo 38 – Regolamenti allegati

Al presente regolamento d'istituto sono allegati:

- a) il regolamento di disciplina;
- b) il regolamento BYOD (Bring Your Own Device);
- c) il regolamento di libri in comodato d'uso;
- d) il regolamento di devices in comodato d'uso;
- e) il regolamento delle riunioni degli Organi collegiali a distanza.

Articolo 39 – Pubblicità

Il Regolamento di Istituto è pubblicizzato attraverso:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. S. DI GUARDO - QUASIMODO" - CATANIA



Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720
Sede Scuola Secondaria: Via A. D'Agata 16 tel. 095-421938 – fax 095-7441473
Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it
Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it CF 93182750872

- ✓ Pubblicazione nel sito della scuola.
- ✓ Illustrazione ai genitori durante l'assemblea di inizio anno scolastico.
- ✓ Attività specifiche di riflessione con gli alunni in rapporto all'ordine di scuola di frequenza.

Il dirigente scolastico

Simona Maria Perni

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse